

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER I LAVORATORI DEL SETTORE EDILIZIA INDUSTRIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA
DI PESCARA
INTEGRATIVO AL CCNL DEL 20 MAGGIO 2004
Contratto collettivo provinciale di lavoro

Pescara, 24 maggio 2007,

presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Pescara:

TRA

- - L'ANCE Pescara – Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali - rappresentata da il Presidente Sig. Daniele Becci, i vice Presidenti Cocciante Romano e Piergiorgio Di Carmine, il Presidente dei Giovani Imprenditori Edili Roberto Chiola, assistiti dal Direttore dell'Unione Industriali dott. Luigi Di Giosaffatte e dai funzionari dell'Unione ing. Gabriele Lampieri e dott. Pasquale Pinnetti;
- La Federazione Lavoratori delle Costruzioni – FLC provinciale di Pescara,
Per la FILCA/CISL: sig. Gianfranco Reale,
per la FILLEA/CGIL : sig. Giuseppe Carminelli e Luigi Marinucci
per la FENEAL/UII: sig. Giovanni Panza

visti

1. 1. l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993;
2. 2. il C.C.N.L. del 20 MAGGIO 2004 e in particolare l'art. 38 dello stesso;
3. 3. l'accordo nazionale ANCE – FLC del 29 gennaio 2002;
4. 4. il decreto legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135;
5. 5. l'accordo ANCE – FLC del 23 marzo 2006;

premessato che:

ANCE Pescara e FLC, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.

Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:

- · lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- · favorire la crescita occupazionale;
- · favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- · esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;
- · sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
- · favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi, attraverso l'Ente per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia (E.F.S.E.P.) di cui all'art. 1.

si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. del 20.05.2004, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Pescara e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1
ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (E.F.S.E.P.)

Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo **0,75 %** degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:

- - ex Scuola Edile **0,55 %**;
- - ex C.P.T. **0,2 %**.

Art. 2
CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile è fissato nella misura del **2,94 %**, a norma dell'art. 36 del CCNL 20 maggio 2004 di cui **2,40 %** a carico dei datori di lavoro e lo **0,49 %** a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004.

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di Durc e quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

In caso di inadempienza le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

ART. 3
NORMA PREMIALE

È istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Pescara che nell'esercizio precedente abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite in base ad un apposito regolamento da definirsi dalle parti costituenti entro il **30 settembre 2007**.

Il premio consiste nella riduzione dei contributi obbligatori da versare alla Cassa Edile, nella misura che sarà deliberata annualmente dal Comitato di Gestione in funzione dell'andamento del conto economico della Cassa e nel rispetto del regolamento sopra richiamato.

ART. 4
OMOGENEIZZAZIONE PRESTAZIONI A LIVELLO REGIONALE

Le parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese.

Art. 5
QUOTE DI SERVIZIO SINDACALE

La quota di servizio a carico delle imprese e dei lavoratori è dello **0,80 %** ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

- · **0,58 %** Quota Provinciale Servizio Sindacale;
- · **0,22 %** Quota Nazionale Servizio Sindacale.

ART. 6 ORARIO DI LAVORO

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi in 5 giorni, con il sabato interamente libero.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali, previa comunicazione alla Rsu o in mancanza alle OO.SS. firmatarie del presente contratto..

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni dietro accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. del 20 maggio 2004.

Le parti si riservano di sottoscrivere entro il **31 luglio 2007** un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto del vigente C.C.N.L.

Art. 7 FERIE

Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi:

- due settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- un settimana nel periodo natalizio;
- una settimana, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.

Art. 8 RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, istituiti ai sensi dell'art. 12 del Contratto Integrativo Provinciale del 23 luglio 2003, saranno definite con apposito regolamento da sottoscrivere entro il 30 giugno 2007.

Il contributo a carico delle imprese ai fini del comma precedente è confermato nello 0,30% di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

Le riserve giacenti del fondo RLST saranno destinate alle attività ed al funzionamento delle stesse.

Art. 9
INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE
E PREMIO DI PRODUZIONE

(comprensivo dell'elemento economico territoriale previgente e adeguamento retributivo regionale)

Le parti concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 23 marzo 2006, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione

Pertanto, a far data dal 1° giugno 2007, gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore comprensivo dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, sarà il seguente:

IMPIEGATI (premio di produzione)

-	LIVELLO	EX PREMIO PROD.	EX E.E.T.	AD. REG.	TOTALE
7°	146,18	139,60	12,17		297,95
6°	136,46	125,64	12,17		274,27
5°	115,70	104,70	7,03		227,43
4°	103,30	97,72	3,47		204,49
3°	94,28	90,74	3,01		188,03
2°	86,11	81,67	2,12		169,90
1°	75,90	69,80	0,59		146,29

(IMPORTI EURO/MESE)

OPERAI (indennità di settore)

LIVELLO	EX PREMIO PROD.	EX E.E.T.	AD. REG.	TOTALE
4° LIVELLO OP. IV° LIV.	0,67	0,56	0,00	1,23
3° LIVELLO OP. SPECIALIZZATO	0,62	0,52	0,00	1,14
2° LIVELLO OP. QUALIFICATO	0,56	0,47	0,00	1,03
1° LIVELLO MANOVALE	0,49	0,40	0,00	0,89

(IMPORTI EURO/ORA)

Art. 10
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
OPERAI E IMPIEGATI

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 38 lettera d) e all'art. 46 del CCNL 20 maggio 2004, e dell'art. 2 del D.L. 25-3-97 n° 67, convertito in legge 23-5-97 n° 135, nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- · numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Pescara;
- · numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile ;
- · monte salari complessivo della Cassa edile;
- · andamento dei prezzi nel mercato immobiliare, sia per il nuovo che per l'usato, nonché di quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia.

Pertanto le parti decidono che, a far data dal 1 giugno 2007, il valore dell'Elemento Economico Territoriale è determinato nella misura del 7 % dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, nel rispetto dei limiti previsti dall'accordo nazionale 23 marzo 2006 come nelle tabelle di seguito riportate:

IMPIEGATI DAL 1 giugno 2007

7°	euro/mese	83,80
6°	euro/mese	75,42
5°	euro/mese	62,85
4°	euro/mese	58,66
3°	euro/mese	54,47
2°	euro/mese	49,02
1°	euro/mese	41,90

OPERAI DAL 1 giugno 2007

4°	euro/ora	0,34
3°	euro/ora	0,32
2°	euro/ora	0,28
1°	euro/ora	0,24

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n° 135, in quanto il riferimento agli indicatori riportati nell'art. 10 del presente contratto, consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

Per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno determinato la misura dell'E.E.T., le parti si incontreranno con cadenza annuale entro il 31 dicembre per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

Art. 11

INDENNITA' DI MENSA OPERAI E IMPIEGATI

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

Con decorrenza dal 1 giugno 2007 il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un costo massimo di euro **10,50**, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal 1 giugno 2007, sarà corrisposta una indennità sostitutiva come di seguito indicato :

Operai: euro **0,45** per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornaliera;

Impiegati: euro 3,60 giornaliera legata alla presenza sul posto di lavoro.

Le parti concordano che, con la piena attuazione della trasferta regionale così come stabilito dal punto 4) dell'accordo nazionale ANCE – FLC del 23 marzo 2006, la sola indennità sostitutiva di mensa operai/impiegati pari a euro/ore 0,45/3,6 euro/gg, sarà incrementata rispettivamente di 0,07 €/ora per gli operai e di 0,56 €/gg per gli impiegati per un totale rispettivamente di 0,52 €/ora per gli operai e di 4,16 €/gg per gli impiegati.

Detta indennità non spetta agli operai che si avvalgano del servizio mensa.

L'indennità sostitutiva di mensa per ogni ora di lavoro prestato è dovuta qualunque sia il numero dei dipendenti occupati nel cantiere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 20-05-2004 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Per gli impiegati si applicano le stesse disposizioni che riguardano gli operai.

Art. 12 CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO

OPERAI

A far data dal 1 giugno 2007 le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro **0,25** orarie e per un massimo di otto ore giornaliere a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 20-05-2004 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

IMPIEGATI

Con decorrenza dal 1 giugno 2007 viene istituita una indennità di trasporto di euro **43,25** mensili.

Detta indennità è rapportata all'effettiva presenza giornaliera.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

Art. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 18 del CCNL 20.05.2004 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia	10,00 %
- ferie	8,50 %

L'accantonamento alla Cassa Edile (14,20%) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

Art. 14
INDENNITA' DI ALTA MONTAGNA
(da verificare a livello regionale)

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità **calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore:**

- a) oltre i m. 1.100 **13% per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.**

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 20-05-2004 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Art. 15
TRASFERTA

Le parti concordano che la diaria del 10 % prevista dall'art. 21 del vigente CCNL venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i 15 chilometri dalla sede presso la quale il lavoratore è stato assunto.

In attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale del 20 maggio 2004 e dall'accordo ANCE – FLC del 23 marzo 2006, le parti concordano ed auspicano di dare immediato avvio alla disciplina sperimentale della trasferta.

Art. 16
PREMIO DI PROFESSIONALITA'

Il contributo da versare alla Cassa Edile per il premio di professionalità (APE) di cui all'art. 29 del vigente CCNL è confermato nella misura del **4,50 %** della retribuzione soggetta a contributo in favore della Cassa Edile.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17 CCNL.

ART. 17
DELEGATO D'IMPRESA

Nelle Imprese che occupano più di 5 dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del CCNL 20 maggio 2004, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa .

ART. 18
VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo del CCNL 20 maggio 2004 è valido per tutto il territorio della Provincia di Pescara, e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al **31 dicembre 2010** o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 20 maggio 2004 che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

Le parti concordano che le eventuali variazioni delle aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Pescara potranno essere effettuate nel periodo di vigenza del presente contratto integrativo con apposito protocollo aggiuntivo.

Art. 19
ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La Cassa Edile di Pescara è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di Pescara, nonché agli enti pubblici interessati.

Art. 20

Nel corso di vigenza del presente contratto integrativo le parti si impegnano ad esaminare il regolamento delle prestazioni della Cassa Edile, la carenza malattia, la carenza infortuni il Prevedi e la CIG.